

XXXV° CONGRESSO NAZIONALE FORENSE

Lecce 6 - 8 ottobre 2022

**MOZIONE CONGRESSUALE IN TEMA DI
REGIME FISCALE DELLE SOCIETÀ TRA AVVOCATI**

Abstract. Definizione del reddito delle STA quale reddito da lavoro autonomo con applicazione del principio impositivo “per cassa” e applicazione del principio di neutralità fiscale di cui all’art. 170 TUIR alla trasformazione di studi legali e associazioni professionali in STA.

Il Congresso Nazionale dell’Avvocatura Italiana, riunito in Lecce

PREMESSO CHE

- l’art. 4-*bis* della Legge 31 dicembre 2012, n. 247, introdotto dall’art. 1, comma 141 della Legge 4 agosto 2017, n. 124, disciplina l’esercizio della professione forense in forma societaria;
- la norma precisa che la professione forense è consentita in forma societaria a società di persone, di capitali o cooperative, iscritte in apposita sezione speciale dell’albo tenuto dall’ordine territoriale nella cui circoscrizione ha sede la stessa società;
- sul piano civilistico le società tra avvocati sono costituite secondo i modelli regolati dai titoli V e VI del codice civile. Pertanto, non costituiscono un genere autonomo con causa propria, ma appartengono alle società tipiche regolate dal codice civile e, come tali, sono soggette integralmente alla disciplina legale del modello societario prescelto;

OSSERVATO CHE

- l’Agenzia delle Entrate con le risoluzioni 56/E/2006 e 35/E/2018; la circolare 23 luglio 2021, n. 9/E; la risposta ad interpello 17 settembre 2021, n. 600 a conferma del legame tra forma societaria e reddito d’impresa, qualifica fiscalmente il reddito delle STP e delle STA come reddito di impresa. Ciò, in conformità all’interpretazione che pone l’accento sull’elemento *soggettivo* e, dunque, sulla veste giuridica assunta dall’aggregazione professionale;

- la Risoluzione dell'A.d.E. n. 35/E del 7 maggio 2018, successiva all'introduzione della Legge n. 124/2017, stabilisce che per le STA risulti determinante la veste giuridica assunta secondo le forme societarie tipiche del codice civile, piuttosto che l'oggetto dell'attività societaria professionale, con conseguente riconducibilità del reddito prodotto nella categoria dei redditi di impresa e applicazione degli articoli 6, ultimo comma ed 81 del TUIR;
- con la sentenza del 17 marzo 2021 n. 7407, la Corte di Cassazione ha ritenuto che, in assenza di una previsione specifica nella disciplina di secondo grado (fiscale), si applichi direttamente quella di primo grado (civilistica) e, dunque, l'art. 2238, c.c.; articolo che, sebbene da una parte neghi la natura commerciale delle attività dei professionisti intellettuali e degli artisti, dall'altra parte stabilisce che a tali attività si applichino le disposizioni dettate in relazione all'impresa commerciale, allorché le prestazioni professionali costituiscano elemento di un'attività organizzata in forma di impresa. Si applicherà, pertanto, il regime del reddito di impresa nel caso in cui prevalga il carattere dell'organizzazione del lavoro e del capitale sulla prestazione di lavoro intellettuale il regime del reddito da lavoro autonomo quando manchi detta organizzazione;
- sia l'A.d.E. che la Suprema Corte hanno evidenziato la assenza di una norma specifica nella disciplina fiscale;

OSSERVATO INOLTRE CHE

- la Direttiva 2009/133/CE del Consiglio del 19 ottobre 2009 relativa al regime fiscale comune da applicare alle fusioni, alle scissioni, alle scissioni parziali, ai conferimenti d'attivo ed agli scambi d'azioni concernenti società di Stati membri diversi e al trasferimento della sede sociale di una SE e di una SCE all'art. 4, comma 1 recita: *“la fusione, la scissione o la scissione parziale non comporta alcuna imposizione delle plusvalenze risultanti dalla differenza tra il valore reale degli elementi d'attivo e di passivo conferiti e il loro valore fiscale stabilisce il principio di neutralità fiscale per le operazioni societarie”*;
- ai fini fiscali la nozione di trasformazione rileva per il fatto di avere ad oggetto una modifica del regime fiscale della attività, dal punto di vista delle modalità di determinazione della imposta;
- l'art. 170 del TUIR, rubricato *“Trasformazione della società”* afferma, al comma 1, che *“la trasformazione della società non costituisce realizzo né distribuzione delle plusvalenze e minusvalenze dei beni comprese quelle relative alle rimanenze e il valore di avviamento”*. In altri termini, il Legislatore ha voluto chiarire che quando la trasformazione si traduce in un mero mutamento della forma giuridica

della società, l'operazione è fiscalmente neutrale dal punto di vista delle imposte dirette, poiché la stessa non comporta alcun effetto traslativo dei beni sociali che restano nella sfera patrimoniale dello stesso soggetto;

- l'art. 171 del TUIR, rubricato “*trasformazione eterogenea*” disciplina le trasformazioni eterogenee che comportano il passaggio: da società lucrative ad enti non commerciali (comma 1); da enti non commerciali a soggetti IRES, per mezzo del rinvio all'articolo 2500-*octies* del codice civile (comma 2);
- l'elemento centrale che contraddistingue le trasformazioni soggette al richiamato articolo 171, da quelle rientranti nell'articolo 170 del TUIR, si rinviene, pertanto, nell'appartenenza o meno dei beni al regime del reddito d'impresa;
- la risposta ad interpello n. 107 del 12 dicembre 2018 della AE, stabilisce che la trasformazione da associazione professionale a STP sia disciplinato dall'art. 171 TUIR e, quindi, rientri nel regime fiscale della trasformazione che comporta l'ingresso dei beni in regime di impresa e, quindi, non è neutrale, trovando applicazione la norma della trasformazione eterogenea;

RITENUTO CHE

- tenuto conto del ruolo centrale svolto dagli avvocati per la crescita dell'economia del paese e per il rispetto dell'osservanza degli obblighi di legge, appare opportuno adottare norme fiscali che favoriscano lo sviluppo di forme di aggregazione e la crescita delle attività professionali;
- appare, quindi, opportuno, che sia adottato un intervento legislativo che definisca il regime fiscale applicabile alle Società tra Avvocati, inserendo nell'ambito dell'art. 4-*bis* della Legge 31 dicembre 2012, n. 247, introdotto dall'art. 1, comma 141 della Legge 4 agosto 2017, n. 124, un comma che preveda che il reddito delle STA, in qualunque forma costituite, si qualifichi quale reddito da lavoro autonomo, con la applicazione del principio contabile per cassa, fatta salva la possibilità di optare, per ogni periodo di imposta, per il diverso principio contabile per competenza;
- appare altresì opportuno che sia adottato un intervento legislativo che statuisca il principio di neutralità fiscale delle trasformazioni di studi legali e associazioni professionali in Società tra Avvocati, inserendo una specifica disposizione nell'ambito dell'art. 4-*bis* della Legge 31 dicembre 2012, n. 247 introdotto dall'art. 1, comma 141 della Legge 4 agosto 2017, n. 124, che preveda che alla trasformazione degli studi legali e delle associazioni professionali in società si applichi, in ogni caso, l'art. 170 TUIR delle imposte sui redditi di cui al D.P.R 22 dicembre 1986 n.ro 917;

tutto ciò premesso,

IMPEGNA

l'Organismo Congressuale Forense a dare attuazione al presente deliberato e a porre in essere ogni necessaria ed opportuna iniziativa per garantire:

- che sia definito il principio fiscale applicabile alla tassazione dei redditi delle Società tra Avvocati, in qualunque forma costituite, quale reddito da lavoro autonomo, con la applicazione del principio contabile per cassa, fatta salva la possibilità di optare, per ogni periodo di imposta, per il diverso principio contabile per competenza;
- che sia statuito il principio di neutralità fiscale delle trasformazioni di studi legali e associazioni professionali in Società tra Avvocati.

Bologna-Lecce, 5 settembre 2022

Avv. Nicoletta GRASSI

(sottoscrizione mediante firma digitale)